GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — LUNEDI 27 AGOSTO — NUM. 202

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si è degnata di nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro,*

Di Suo motu-proprio:

Con decreto del 3 agosto 1888:

A cavaliere:

Piana ing. Edoardo, residente a Torino.

Sulla proposta del Ministro per la Guerra:

Con decreto del 7 giugno 1888:

Ad uffiziale:

Garofalo cav. Enrico, capo sezione di 1ª classe nell'Ammin. centrale della guerra, collocato a riposo, cav. Mauriz. dal 1877 — 40 anni di servizio.

Con decreto del 19 luglio 1888:

A commendatore:

Civitelli comm. Cesare, direttore capo di divisione di 1ª classe nell'Ammin. centrale della guerra, collocato a riposo, uff. Mauriz. dal 1880, comm. Corona dal 1881 — 40 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri:

Con decreto del 24 giugno 1888:

A commendatore:

Viviani comm. Gio. Battista, R. console generale di 2ª classe, a riposo, uff. Mauriz. dal 1876, comm. Corona dal 1881 — 29 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

Con decreto del 24 giugno 1888:

A cavaliere:

Gallino cav. Giuseppe, ispettore di P. S., collocato a riposo, cav. Corona dal 1881 — 30 anni di servizio.

Con decreto del 15 luglio 1888:

A cavaliere:

Del Zoppo cav. Emilio, ispettore di P. S., collocato a riposo, cav. Corono dal 1879 — 45 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro per le Finanze:

Con decreto dell'8 luglio 1888:

A cavaliere:

Ambrosetti cav. Emilio, ricevitore del registro all'ufficio degli atti pubblici in Torino, collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio, cav. Corona dal 1877 — 43 anni di servizio.

Con decreto del 12 agosto 1888:

A cavaliere:

Marini cav. Enrico, ricevitore delle successioni a Venezia, collocato a riposo in seguito a sua domanda con decreto di pari data, cavaliere Corona dal 1883 — 40 anni di servizio.

Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione:

Con decreto del 12 luglio 1888:

Ad uffiziale:

Merlo Vincenzo, presidente del R. Collegio di musica del Buon Pastore di Palermo, collocato a riposo, cav. Mauriz. dal 1862

Sulla proposta del Ministro per la Marina:

Con decreto del 19 luglio 1888:

A cavaliere:

Moltedo cav. Francesco, capo sezione di 2ª classe nel Ministero della Marina, collocato a riposo con decreto dell'8 luglio 1888, cav. Corona dal 1881 — 31 anni di servizio.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si è degnata di nominare nell'Ordine della Corona d'Italia,*

Su proposta del Ministro per gli *Affari Esteri:*

Con decreto del 29 luglio 1888:

A cavaliere:

Barralis Teodoro di Nizza, membro della Società italiana di soccorso in Nizza.

Con decreto del 30 luglio 1888:

Ad uffiziale:

Braschi cav. Antonio, agente consolare d'Italia in Trujillo (Venezuela), cav. dal 1874.

Con decreti del 3 agosto 1888:

A cavaliere:

Botto Gio. Batta di Novi-Ligure, membro onorario della Società italiana di mutuo soccorso a Tolone.

Di Castelnuovo barone Giulio.

Con decreto del 6 agosto 1888:

A cavaliere:

Gorrini prof. Giacomo, capo sezione con grado fisso; direttore degli archivi nel Ministero degli Affari esteri.

Con decreto del 12 agosto 1888:

A cavaliere:

Serra avv. nob. Carlo, segretario nel Ministero degli Affari esteri — 9 anni di servizio.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5633** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto Reale 15 ottobre 1872, N. 1052 (Serie 2ª), col quale i comuni di Gerrechiosso e Torre dei Torti sono soppressi ed aggregati a quello di Cava Manara, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passività del già comune di Gerrechiosso a termini dell'art. 13 della legge 20 marzo 1865, allegato *A;*

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cava Manara in data 9 giugno 1887, con la quale chiede che venga soppressa nel bilancio la separazione delle rendite patrimoniali e delle passività della frazione Gerrechiosso;

Visto il certificato di pubblicazione di detta deliberazione;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Pavia in data 7 marzo 1888;

Vista la legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato *A;*

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocato il decreto Reale 15 ottobre 1872 nella parte che autorizza la separazione delle rendite patrimoniali e delle passività del già comune di Gerrechiosso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 6 agosto 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **5634** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'organico del personale del R. Istituto tecnico superiore di Milano, approvato col nostro decreto in data 6 febbraio 1887, N. 4395;

Veduto lo Statuto della fondazione Carlo Erba di Milano, approvato col Regio decreto 19 giugno 1887, N. MMDCVII;

Veduto il bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1888-89;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'organico dell'Istituto tecnico superiore di Milano è aggiunta una scuola elettro-tecnica di fondazione Carlo Erba.

Art. 2.

L'organico del personale di detta scuola è stabilito come in appresso:

1 professore ordinario	L.	5,000
1 professore straordinario	»	3,500
1 direttore del laboratorio	»	1,200
1 assistente	»	1,500
1 servente macchinista	»	1,000
Totale	L.	12,200

Art. 3.

Il suddetto organico avrà effetto dal 1° luglio di questo anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMLIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, N. 680;

Visto il Regio decreto 13 aprile 1884, N. 1282 (Serie 3ª, parte supplementare);

Vista la deliberazione della Camera di Commercio e d'Arti di Torino in data 27 giugno 1888;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la tariffa annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro proponente, relativa ai diritti di segreteria spettanti alla Camera di Commercio e d'Arti di Torino sui certificati ed altri atti emanati dalla medesima.

Art. 2.

La tariffa annessa al Regio decreto 13 aprile 1884, N. 1282, rimane abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 agosto 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

TARIFFA *dei diritti da percepirsi sugli atti che saranno richiesti alla Camera di Commercio e d'Arti di Torino.*

1. Per le copie di deliberazioni od altri atti della Camera o di documenti deposti nei suoi uffici, per ogni foglio di due facciate, diritto fisso . . . . . . L. 2 —
2. Per ogni certificato, diritto fisso . . . . . » 2 —
   Se la redazione eccede due facciate, per ogni facciata di eccedenza . . . . » 1 —

Quando però la redazione degli atti medesimi richieda, oltre una vacazione, la tassa pel maggior impiego di tempo, sarà calcolata come è prefisso dalla tariffa giudiziaria.

3. Per ogni legalizzazione di firma, diritto fisso . . L. 1 —
4. Per la visione di un atto o documento della Camera, compresa la ricerca . . . . » 1 —
5. Per la visione della raccolta dei listini ufficiali di Borsa per caduna annata:
   Listini valori . . . . » — 50
   Listini sete . . . . » — 50
6. Per la visione degli atti, delle sentenze, ordinanze, estratti, ecc. pubblicati nelle sale della Borsa o della Camera giusta le disposizioni del vigente Codice di commercio, raccolti ed ordinati presso la segreteria camerale:
   Per cadun documento . . . . » — 50
7. Pel certificato dell'esame subìto da chi aspira alla mediazione commerciale:
   a) in qualità di agente di cambio . . . » 10 —
   b) in qualità di mediatore per le sete o per altre merci. . . . . » 5 —
8. Pel certificato d'iscrizione nel Ruolo di un agente di cambio. . . . . » 20 —
9. Pel certificato d'iscrizione nel Ruolo di altri mediatori » 10 —
10. Pel certificato dell'esame subìto da chi aspira alla iscrizione nel Ruolo dei periti commerciali od industriali » 5 —
11. Pel certificato d'iscrizione nel Ruolo dei periti commerciali od industriali. . . . . » 20 —
12. Per la redazione del verbale di deposito o di apertura dei libri dei mediatori che vengono cancellati dal Ruolo » 5 —
13. Pel decreto di svincolo delle cauzioni prestate dai mediatori per la loro inscrizione nel Ruolo . . . » 10 —
14. Per il decreto di ammissione alla quotazione in Borsa di titoli degli Enti morali e delle Società per azioni legalmente costituite:
    a) fino ad un milione di capitale di titoli emessi . » 100 —
    b) per ogni milione successivo o frazione di milione . . . . » 100 —
15. Per le delegazioni di periti per assistere ad incanti . 6 —
    Per le copie si percepisce la tassa come agli articoli 1° e 2°.
16. Certificazioni fuori d'ufficio [1]. . . . . . . » 5 —
    oltre le spese di trasferta che cederanno agli ufficiali della Camera per loro indennità calcolata secondo il N. 397 del Titolo III, parte III della Tariffa giudiziaria, approvata e resa esecutoria col R. decreto 23 dicembre 1865, N. 2700.

Monza, addì 3 agosto 1888.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro di agricoltura industria e commercio
GRIMALDI.

Il Numero **MMMLIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, N. 680;

Visto il Regio decreto 22 ottobre 1874, N. 949;

Vista la deliberazione della Camera di Commercio di Verona in data 4 luglio 1888;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di Commercio e d'Arti di Verona è autorizzata ad imporre sugl'industriali e sui commercianti una annua tassa ragguagliata ai redditi loro provenienti dall'esercizio del commercio e dell'industria nel territorio da essa Camera dipendente.

Sono esenti dalla tassa coloro che hanno un reddito netto inferiore a lire 500.

Art. 2.

L'ammontare di detta tassa non potrà oltrepassare il limite di cinque millesimi per ogni lira di reddito netto.

Art. 3.

La tassa sarà riscossa colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato per mezzo degli esattori comunali e consorziali in base ad appositi Ruoli, formati dalla Camera di Commercio e resi esecutorî dal Prefetto.

Art. 4.

La tassa anzidetta sostituirà quella approvata col Regio decreto 22 ottobre 1874, N. 949, il quale rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, l'8 agosto 1888.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli* : ZANARDELLI.

Il Numero **MMMLX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 luglio 1875, N. 1081 (Serie 2ª, parte supplementare) col quale la fondazione del Collegio Sabino in Roma venne costituita in Ente morale sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione;

Volendo ora dare congruo assetto alla istituzione secondo porta l'art. 4 del citato decreto, per guisa da meglio conseguire il fine al quale essa fu preordinata;

Considerate le proposte fatte per invito del detto Ministero dalla Commissione amministratrice del Collegio Sabino per riforme da attuarsi in quella istituzione;

Considerati pure debitamente i ricorsi, coi quali il comune di Poggio Mirteto ed altri comuni della Sabina chiedono siano introdotte alcune modificazioni alla riforma come sopra divisata;

Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Roma e quella presa d'urgenza dalla Deputazione provinciale dell'Umbria, ambedue favorevoli alla riforma predetta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubbica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Collegio Sabino, costituito in Ente morale col R. decreto 29 luglio 1875 sovracitato, riceverà, dalla data del presente decreto, la nuova denominazione di « Istituto Sabino per gli studi » e sarà governato e regolato, secondo gli Statuti che sono uniti al presente decreto, e firmati per ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 2.

Qualsiasi disposizione o consuetudine contrarie alle norme fissate nei detti Statuti, s'intendono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.

UMBERTO.

BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Statuto dell'Istituto Sabino per gli studi

CAPO I.

Nome e scopo della fondazione.

Art. 1.

Al Collegio Sabino, costituito in ente morale col Regio decreto 29 luglio 1875, è data la nuova denominazione di *Istituto Sabino per gli studi.*

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Istituto eroga le rendite della fondazione in sussidi o pensioni da accordarsi ai giovani sabini, i quali attendono agli studi universitari, a quelli del liceo, a quelli d'istituto tecnico e dell'istituto di belle arti.

Art. 3.

Le pensioni di studio sono determinate nel numero di cinquantaquattro, ventisette delle quali destinate agli studenti universitari, e ventisette a quelli degli istituti secondari.

Le pensioni suddette sono distribuite per mandamento nel modo stabilito dalla tabella *A* annessa al presente statuto.

CAPO II.

Direzione dell'Istituto.

Art. 4.

L'Istituto Sabino è posto sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione e sotto la vigilanza delle Deputazioni provinciali di Roma e di Perugia, le quali la eserciteranno nei modi determinati dai seguenti articoli 11 e 27.

Art. 5.

L'istituto stesso è amministrato da un Consiglio direttivo di sedici membri, e da una Giunta di cinque membri eletti dal seno del Consiglio.

Art. 6.

Ciascuno dei mandamenti sabini descritti nella tabella *B*, allegata al presente statuto, somministrerà i consiglieri eletti nel modo indicato negli articoli seguenti.

Art. 7.

I nomi dei comuni sabini aventi diritto ai benefici della fondazione e descritti nella tabella C, saranno scolpiti in tavole di marmo da collocarsi nell'atrio del palazzo sabino, sede dell'istituto.

Art. 8.

Ciascuno dei mandamenti nomina i consiglieri loro assegnati secondo la tabella B.

Quanto alla città di Rieti, i tre consiglieri sono nominati dal Consiglio comunale.

Quanto a tutti gli altri mandamenti, la nomina è fatta dal Collegio dei delegati di ciascun comune, il quale in adunanza consigliare di primavera nomina i propri delegati.

Il mandato conferito ai delegati ha la durata di due anni.

Art. 9.

I delegati si riuniscono nei rispettivi capiluoghi di mandamento, e procedono alle elezioni dei consiglieri.

Art. 10.

Nella seconda metà di giugno il sindaco del capoluogo convoca i delegati dei comuni.

Il più anziano dei delegati presiede all'adunanza, ed il più giovane assume l'ufficio di segretario.

La elezione dei consiglieri si fa per schede a maggioranza assoluta di voti.

Per la validità delle deliberazioni in prima convocazione è necessaria metà almeno dei delegati di distretto. In seconda convocazione qualunque numero è legale.

Art. 11.

Le contestazioni sulle elezioni, tanto dei delegati, quanto dei membri del Consiglio, sono deferite al giudizio del ministro della pubblica istruzione, il quale giudicherà, sentito il parere della Deputazione di quella delle due provincie, nella cui giurisdizione è compreso il mandamento, ov'è avvenuta la elezione contestata.

CAPO III.

Adunanze del Consiglio dell'Istituto ed Amministrazione.

Art. 12.

La prima adunanza sarà presieduta dal più anziano di età tra i consiglieri.

Il più giovane assumerà le funzioni di segretario.

Il Consiglio nomina la Giunta composta di un presidente e di quattro membri.

Procede prima, mediante schede segrete, alla nomina del presidente.

In seguito alla nomina degli altri membri della Giunta.

Art. 13

Le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza assoluta di voti.

Nel caso di nomine, quando la maggioranza assoluta di voti non si ottenga al primo scrutinio, si procederà al ballottaggio.

Art. 14.

In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei consiglieri.

In seconda convocazione, qualunque numero è legale.

Art. 15.

Il presidente della Giunta è al tempo stesso presidente del Consiglio.

Esso dura in ufficio cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 16.

I membri del Consiglio direttivo durano in ufficio cinque anni. Si rinnovano ogni anno per un quinto, e sono rieleggibili.

Dopo la prima elezione la cessazione dall'ufficio è determinata dalla sorte nei primi quattro anni, dall'anzianità nei successivi.

Il nome del presidente non è sottoposto alla sortizione.

Art. 17.

La Giunta si rinnova ogni anno per metà; nel primo anno la rinnovazione si fa per sorteggio, ed in seguito per anzianità.

I membri della Giunta sono rieleggibili.

Art. 18.

L'ufficio dei consiglieri è gratuito. Solo i membri della Giunta ed i sindacatori non residenti in Roma avranno diritto al rimborso delle spese di trasferta, e di quelle incontrate per la permanenza in Roma.

Art. 19.

Il Consiglio si aduna una volta l'anno in sessione ordinaria nella residenza dell'Istituto in Roma, e la sessione si apre il secondo lunedì di settembre.

Può essere convocato anche in sessione straordinaria dalla Giunta o sulla richiesta motivata di un terzo dei consiglieri.

Art. 20.

Nella sessione ordinaria il Consiglio:

1° Rivede il conto dell'esercizio precedente;

2° Approva il bilancio dell'esercizio successivo;

3° Procede alla nomina dei sindacatori del conto per l'anno futuro;

4° Prende cognizione di tutti gli atti compiuti dal presidente e dalla Giunta nel corso dell'anno;

5° Rivede e verifica l'inventario dei beni spettanti all'istituto;

6° Rinnova i membri della Giunta ed elegge il presidente, quando ne sia il caso;

7° Approva il progetto dei contratti, che abbiano una durata superiore al novennio;

8° Nomina, conferma, licenzia gli stipendiati e ne stabilisce gli onorari;

9° Verifica la cauzione dell'esattore, di cui all'art. 57, i depositi, dei quali agli articoli 22, 58, e le assicurazioni, di cui all'art. 26;

10° Delibera sulla sospensione del godimento delle pensioni ordinata dalla Giunta;

11° Delibera sulla domanda degli studenti, che chiedono la conferma o la concessione delle pensioni;

12° Dispone delle somme che eventualmente sopravanzassero dall'attivo, per destinarsi sia a sussidio per studi di perfezionamento e per altri non contemplati nel presente statuto, sia a titolo di premi d'incoraggiamento;

13° Prende in genere tutte le deliberazioni concernenti l'amministrazione e la direzione dell'istituto.

Art. 21.

L'esercizio finanziario dell'istituto ha principio col primo agosto e termina col 31 luglio di ciascun anno.

Art. 22.

Nella compilazione dei bilanci il Consiglio stanzia in ciascun anno una somma per costituire un fondo di riserva destinato alle grandi riparazioni del palazzo, o, qualora queste non occorressero, all'aumento del capitale.

Le somme assegnate al fondo di riserva saranno annualmente depositate presso quell'Istituto di credito, che, a giudizio del Consiglio, meriti la preferenza sotto il rapporto tanto delle garanzie, quanto degli interessi.

CAPO IV.

Ufficio del presidente.

Art. 23.

Il presidente sopraintende alla spedizione degli affari in corso, convoca il Consiglio in adunanza ordinaria, convoca la Giunta e la presiede, fa redigere il conto preventivo, stipula i contratti dopochè la Giunta od il Consiglio, secondo i casi, ne avranno approvata la proposta, spedisce i mandati, veglia la gestione economica, e la condotta dei pensionati per assicurarsi che essi adempiano agli obblighi loro imposti dallo Statuto.

Art. 24.

In caso di assenza, o di impedimento del presidente, ne fa le veci il membro della Giunta più anziano.

CAPO V.

Ufficio della Giunta.

Art. 25

Spetta alla Giunta:

a) Convocare straordinariamente il Consiglio;

b) Preparare il bilancio, e fare il conto morale, che deve essere presentato al Consiglio unitamente al conto finanziario colla relazione dei sindacatori;

c) Eseguire le deliberazioni del Consiglio;

d) Approvare le minute dei contratti, che non sono di competenza del Consiglio;

e) Procedere alla verifica, di cui all'art. 58;

f) Ammonire i giovani pensionati, e sospendere il godimento delle pensioni a seconda di quanto è disposto nell'art. 51;

g) Prendere in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni, che sarebbero di competenza del Consiglio, a cui dovrà riferire nella prima adunanza.

Art. 26.

A cura della Giunta gli edifici dello istituto saranno assicurati presso una o più Compagnie di assicurazioni.

CAPO VI.

Tutela dell'Istituto.

Art. 27.

Saranno sottoposti all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione:

1° I bilanci preventivo e consuntivo approvati dal Consiglio;

2° Le deliberazioni che vincolano il patrimonio dell'istituto o che lo impegnano in liti non riguardanti le esazioni delle rendite;

3° Le deliberazioni relative all'alienazione o permutazione anche parziale del patrimonio stesso.

Su tutti gli atti qui sopra indicati sarà richiesto il parere delle due Deputazioni provinciali di Roma e di Perugia.

Quando il vincolo o l'alienazione del patrimonio ecceda il valore di lire trentamila, sarà necessario il parere dei comuni interessati.

CAPO VII.

Conferimento delle pensioni.

Art. 28.

Al godimento delle pensioni possono concorrere i soli giovani sa-

bini, le cui famiglie non risiedano nel luogo dove gli studi debbono farsi. Sono considerati sabini coloro, che sono nati nella Sabina e che appartengono a famiglia sabina o domiciliata in Sabina da oltre trent'anni.

L'assenza temporanea della famiglia, senza mutamento di domicilio, non importa la perdita del diritto sopraccennato.

Art. 29.

I figli di famiglie sabine, nati accidentalmente fuori del territorio sabino, sono considerati sabini, per gli effetti del presente statuto.

Art. 30.

Le domande pel godimento delle pensioni saranno dirette al presidente.

Esse dichiareranno la scienza o l'arte a cui lo studente intende dedicarsi.

Per gli studenti universitari le Facoltà, a cui sono accordate le pensioni, sono le seguenti:

1° Filosofia e lettere;

2° Fisico-matematica tanto per la ingegneria ed architettura, quanto per le lauree speciali;

3° Giurisprudenza;

4° Medicina e chirurgia;

5° Chimica e farmacia.

Sono egualmente ammessi al godimento delle pensioni gli studenti del liceo, dell'istituto tecnico e dell'istituto di belle arti.

Art. 31.

Il termine a presentare le domande e i titoli necessari al concorso è fissato dal 1° al 30 giugno.

Art. 32.

La dichiarazione, di cui all'art. 30, per quanto concerne gli studi universitari, può essere modificata nel periodo perentorio di due mesi a partire dall'apertura delle lezioni.

Decorso questo termine, l'abbandono della Facoltà già eletta per mutarla con altra, non può essere accordata che per deliberazione del Consiglio.

Art. 33.

Le domande di ammissione devono essere corredate dei documenti seguenti:

1° Certificato di nascita;

2° Certificato di domicilio;

3° Certificato di buona condotta;

4° Certificato degli studi fatti;

5° Certificato di penalità.

Per i concorrenti al sussidio per gli studi di belle arti:

6° Documenti comprovanti speciali attitudini alle belle arti, e gli studi preliminari regolarmente compiuti.

Art. 34.

Il conferimento delle pensioni è fatto di regola secondo l'assegnamento della tabella *A*, mantenendo separate le pensioni universitarie da quelle per gli studi secondari. Quando però nel mandamento il numero delle pensioni sia inferiore, per una classe, al numero dei concorrenti, o sia superiore per l'altra, la somma che rimane disponibile per la prima dovrà essere erogata a beneficio dei concorrenti per la seconda, mantenuta sempre la riserva stabilita nel seguente art. 36.

Art. 35.

La concessione della pensione conserva la sua durata sino al compimento degli studi del concorrente, determinato dal conseguimento della laurea. Questo però senza pregiudizio di quanto è disposto nell'art. 46.

Art. 36.

Per gli studi secondari la pensione annua è fissata in lire 300.

Per gli studi universitari è fissata in annue lire 600.

Art. 37.

Pel godimento delle pensioni gli studi locali devono compiersi nel liceo di Roma e di Rieti; gli studi tecnici e di belle arti negli istituti di Roma; gli studi universitari nell'Università Romana.

Art. 38.

Concessa la pensione per gli studi secondari non si acquista il diritto di conseguire la maggiore pensione agli studi universitari, se non sia vacante nel mandamento una simile pensione. L'alunno promosso alla Università, conserva però sino a nuova vacanza la pensione precedente.

Art. 39.

Le pensioni vacanti, in qualunque mandamento, saranno conferite ai concorrenti degli altri mandamenti.

La durata di questo conferimento però sarà temporanea, e limitata al periodo di tempo che dura la vacanza.

Le pensioni non s'intendono vacanti quando nel mandamento il numero complessivo dei concorrenti all'una e all'altra classe di pensioni non è inferiore a quello delle pensioni assegnate al mandamento stesso.

In tal caso si applicherà la disposizione del precedente art. 34.

Art. 40.

Nel conferimento delle pensioni saranno sempre preferiti coloro, che saranno più innanzi nel corso degli studi secondari, od universitari relativamente.

Questa regola sarà applicata anche nel conferimento temporaneo delle pensioni vacanti.

Art. 41.

Nel concorso di più studenti di pari grado negli studi, saranno preferiti coloro i quali siano meno favoriti dalla fortuna, e presentino migliori titoli d'intelligenza e di diligenza.

Art. 42.

Non hanno diritto alle pensioni dell'istituto:

1° Più persone della medesima famiglia contemporaneamente;

2° I giovani provvisti di altre sovvenzioni a titolo di studio, eccetto che essi dichiarino di rinunciarvi.

CAPO VIII.

Sospensione e perdita delle pensioni.

Art. 43.

La concessione rimarrà senza effetto, se il pensionato non esibisca all'Ufficio di Presidenza il certificato d'iscrizione alla Facoltà designata nella domanda.

Art. 44.

Il pensionato decaderà dalla concessione, nè potrà più esservi ammesso, se, al finire dell'anno scolastico, non abbia superato la prova degli esami annuali.

La facoltà accordata dai regolamenti agli studenti universitari di dare l'esame al fine del corso non è applicabile agli studenti sussidiati. Essi, al termine di ciascun anno dovranno subire l'esame nelle materie per le quali sono inscritti, e superarlo.

Art. 45.

Gli esami, salvo il caso di grave impedimento, dovranno sostenersi nella sessione estiva, e negli istituti stessi ove la istruzione venne impartita.

Art. 46.

Le pensioni vengono ripartite e pagate posticipatamente mese per mese dell'anno scolastico.

Qualora i pensionati siano costretti per malattia ad abbandonare, durante l'anno scolastico, l'istituto nel quale furono ammessi, non avranno diritto al godimento della pensione per i mesi passati senza attendere agli studi intrapresi.

Appartiene al Consiglio il concedere allo studente di riassumere il corso interrotto, e conservare nell'anno successivo la pensione concessa per l'anno decorso.

Art 47.

I giovani pensionati dovranno trasmettere, al termine di ciascun bimestre, al presidente un certificato autentico delle medie che hanno riportate nello studio. Dove questo non sia possibile, dovranno somministrare le prove della loro diligenza e profitto.

Art. 48.

Il godimento delle pensioni, non ostante il disposto dell'art. 57, è soggetto a conferma, ed i giovani devono nel giugno di ciascun anno

presentare al presidente le relative dimande sulle quali il Consiglio delibererà.

Art. 49.

Non ostante le facoltà concesse dai regolamenti, gli alunni universitari dovranno:

1° Inscriversi in quei corsi delle rispettive Facoltà, che saranno proposti dalle Facoltà stesse a principio d'anno;

2° Sottoporsi agli esami nelle materie stesse alla fine dell'anno scolastico, e superarli nei termini degli articoli 44 e 45.

Art. 50.

Il giovane pensionato decadrà dalla concessione, appena abbia abbandonato lo studio della Facoltà a cui si era dedicato.

L'abbandono si presume, quando il giovane stesso abbia, senza legittima ragione, abbandonato le lezioni per un periodo non interrotto di quindici giorni.

Art. 51.

La Giunta potrà, nel corso dell'anno scolastico, sospendere il godimento delle pensioni ai giovani che non adempiano agli obblighi ad essi imposti, o che abbiano commesse tali mancanze da meritare un provvedimento urgente.

La sospensione non può eccedere la durata di tre mesi.

Quando le mancanze reclamino più severe misure, la Giunta convocherà il Consiglio per le opportune provvidenze.

Art. 52.

Al Consiglio è riservata la facoltà di togliere, durante l'anno scolastico, il godimento della pensione, o di non concederne la conferma per l'anno successivo, quando gravi motivi lo impongano.

Nell'uno e nell'altro caso è necessaria la maggioranza di due terzi dei presenti all'adunanza.

CAPO IX.

Amministrazione.

Art. 53.

L'Amministrazione dell'istituto ha

1° Un segretario;

2° Un ragioniere economo con uffici di esattore e cassiere.

Essi sono nominati, confermati, sospesi e licenziati dal Consiglio.

Art. 54.

Il segretario della Giunta redige i verbali delle adunanze e le corrispondenze.

Il ragioniere economo compila i bilanci consuntivi e preventivi con la cooperazione del segretario.

Art. 55.

L'Amministrazione ha inoltre un portiere ch è nominato e licenziato dalla Giunta.

Art. 56.

Il Consiglio, alla prima adunanza, stabilisce l'onorario del segretario e del ragioniere economo, ed il salario al portiere.

Determina la durata dell'ufficio rispettivo.

Art. 57.

Determina egualmente l'ammontare della cauzione da presentarsi dal ragioniere economo, e la modalità delle tasse.

Art. 58.

Il ragioniere economo non potrà ritenere presso di sè come avanzo di cassa una somma eccedente le lire 5000. Depositerà l'eccedenza presso l'Istituto di credito designato dalla Giunta.

Art. 59.

In tutto ciò, a cui non è provvisto col presente statuto, si prenderà norma dalle disposizioni contenute nelle leggi comunale e provinciale, e sulle Opere Pie, in quanto esse siano applicabili.

Art. 60.

Con speciale regolamento sarà provveduto alla esecuzione del presente statuto, ed alle obbligazioni del personale della fondazione.

Disposizioni transitorie.

Art. 61.

La Commissione delegata in seguito al Regio decreto 29 luglio 1875, dalle provincie di Perugia e di Roma ad amministrare il Collegio Sabino, è sciolta.

Essa continuerà nelle sue funzioni temporaneamente, e fino alla nomina della Giunta, alla quale farà la consegna dall'amministrazione.

Art. 62.

Agli alunni ammessi attualmente al Collegio o dotati di pensione è accordato, sulla loro domanda, il beneficio rispettivamente assegnato, secondo la disposizione dell'art. 36, e seguenti.

Art. 63.

Nell'agosto dell'anno 1888 i Consigli dei comuni sabini procederanno alla nomina dei delegati.

Questi si riuniranno nel mese successivo per nominare i consiglieri, e il Consiglio terrà la prima adunanza, nel Palazzo sabino in Roma, il secondo lunedì, per assumere le proprie funzioni, per nominare la Giunta, e procedere agli atti loro attribuiti dagli articoli 12 e seguenti del presente statuto.

Art. 64.

Il presente statuto s'intende vigente dalla data stessa del R. decreto di approvazione.

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
P. Boselli.

Tabella A.

ISTITUTO SABINO PER GLI STUDI

Riparto delle 54 pensioni.

Num. progr.	Indicazione dei comuni			Num. delle pensioni per gli studi	
				universitari	liceali e d'istituto
1	Comune di Rieti			5	4
2	Comuni del mandam. di Rieti			3	4
3	Id.	Id.	Fara	2	3
4	Id.	Id.	Magliano	2	2
5	Id.	Id.	Orvinio	3	2
6	Id.	Id.	Poggio Mirteto	4	4
7	Id.	Id.	Rocca Sinibalda	4	4
8	Id.	Id.	Palombara	3	2
9	Id.	Id.	Monte Rotondo	1	2
				27	27

Tabella B.

ISTITUTO SABINO PER GLI STUDI

Riparto dei consiglieri.

Num. progr.	Indicazione dei comuni			Popolazione	Numero dei consiglieri
1	Comune di Rieti			16,551	3
2	Comuni del mandam. di Rieti			13,329	2
3	Id.	Id.	Fara	8,809	1
4	Id.	Id.	Magliano	7,259	1
5	Id.	Id.	Orvinio	10,231	2
6	Id.	Id.	Poggio Mirteto	15,181	2
7	Id.	Id.	Rocca Sinibalda	15,693	2
8	Id.	Id.	Palombara	9,679	2
9	Id.	Id.	Monte Rotondo	4,839	1
				101,571	16

TABELLA C.

ISTITUTO SABINO PER GLI STUDI

Popolazione e circoscrizione della regione Sabina secondo il censimento del Regno d'Italia al 31 dicembre 1881.

Num. progr.	Mandamenti	Comuni	Paesi	Popolazione
I.	Rieti città	1	6	16,551
II.	» contado	9	13	13,329
III.	Fara Sabina	8	11	8 809
IV.	Magliano Sabino	4	9	7,2
V.	Orvinio	9	14	10,231
VI.	Poggio Mirteto	13	20	15,181
VII.	Rocca Sinibalda	11	31	15,693
VIII.	Palombara Sabina	6	9	9,679
IX.	Monte Rotondo	2	2	4,839
		63	115	101,571

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto il decreto del 30 giugno u. s., che proibiva la esportazione dall'isola dell'Elba delle materie indicate alle lettere *a, b, c* del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvate con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 Serie 3ª);

Vista l'opportunità di non intralciare il commercio delle uve da tavola e di quelle pigiate che l'isola esercita colla terraferma;

Decreta:

Restando fermo il divieto di esportazione per le materie indicate alle lettere *a, b, c* del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252, a datare dal presente decreto è permessa l'esportazione delle *uve pigiate*, se contenute in recipienti chiusi, ma che si possano aprire per la visita, e *di quelle da tavola*, se completamente monde da foglie, viticci e parti legnose della vite.

Il prefetto della provincia di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino di notizie agrarie e nel Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura, e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella Provincia, affinchè cooperino alla sua osservanza.

Dato a Roma, addì 25 agosto 1888.

Il Ministro: B. GRIMALDI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale della Sezione tecnica presso la Direzione generale delle Carceri.*

In seguito all'attuazione della Sezione tecnica istituita presso la Direzione generale delle Carceri con il R. D. 24 giugno 1888, N. 5539 (Serie 3ª), con R. D. 3 agosto 1888 furono fatte le seguenti nomine con decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno:

Mars cav. ing. Pietro, direttore di 3ª classe nell'Amministrazione carceraria, fu nominato reggente ingegnere capo sezione.

Comitti ing. Primo, segretario di 1ª classe nel Ministero dell'Interno, è stato nominato ingegnere di 3ª classe.

Bulgarini ing. Oreste, contabile nell'Amministrazione carceraria, venne nominato reggente ingegnere di 3ª classe.

Ceccarelli ing. Emanuele fu nominato reggente ingegnere di 3ª classe.

Varese ing. Giuseppe, è stato nominato reggente ingegnere di 3ª classe.

Chiaffarino Vittorio, contabile nell'Amministrazione carceraria, fu nominato aiutante.

Valentini Alessandro è stato nominato reggente aiutante.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra.*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 18 agosto 1888:

De Pauliny cav. Edmondo, maggiore legione Firenze, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° settembre 1888.

Botto cav. Angelo, tenente id. Verona, id. id. id.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 18 agosto 1888:

Giusiana nob. Federico, maggiore 18 fanteria, collocato in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio.

Cugurra Antonio, capitano sostituto ufficiale istruttore, nominato ufficiale istruttore nei Tribunali militari e destinato a Palermo.

La Bella Gennaro, id. 89 fanteria, id sostituto ufficiale istruttore id. id Milano.

Eymann Federico, sottotenente 54 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Valle Gio. Battista, id. in aspettativa per sospensione dall'impiego a Genova, richiamato in servizio al 33 fanteria.

D'Emilio Edoardo, id. 94 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Napoli), ed assegnato al 94 fanteria.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 18 agosto 1888:

Di Salvo Giovanni, tenente in aspettativa a Parma, richiamato in servizio al regg. Vicenza.

Pallavicini Umberto, id. id. a Roma, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo, inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Milano) ed assegnato al regg. Piemonte Reale.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 12 agosto 1888:

Della Bella Serafino, tenente 1° artigl., collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 1° settembre 1888.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 3 agosto 1888:

Baldini Francesco, tenente di fanteria milizia mobile, distretto di Roma, inscritto, dietro sua domanda, col medesimo grado nella riserva (fanteria).

Fani Achille, id, id. complemento id. id. distretto Napoli, accettata la dimissione dal grado.

Galeani Carmelo, sottotenente id. id. distretto Messina, nato nel 1852, id. id. id.

Maccapani Giovanni, sottotenente veterinario complemento distretto Ferrara, nato nel 1853, id. id. id.

Con R. decreto del 12 agosto 1888:

Cipro Sebastiano, sottotente contabile complemento distretto Voghera, nato nel 1855, accettata la dimissione del grado.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 3 agosto 1888:

Ciro Antonio, sottotente di riserva (bersaglieri) residente a Roma, accettata la dimissione dal grado.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto del 3 agosto 1888:

Burlini Marco, capitano fanteria milizia territoriale 6 reggimento alpini, rimosso dal grado a senso dell'art. 2, n. 7 della legge 25 maggio 1882 sullo stato degli ufficiali.

Montagna Giuseppe, id. id. id. 233 batt. Nola, accettata la dimissione dal grado.

Guarino Giovanni, tenente id. id. 230 batt. Napoli, id. id. id.

Simonetti Francesco sottotenente id. id. 3 reggimento alpini, id. id. id.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 12 agosto 1888:

Rissone Giovanni, nominato aiutante ragioniere d'artiglieria e destinato all'arsenale di costruzione di Torino.

Regio Consolato generale d'Italia in Nizza (Alpi Marittime)

ELENCO dei nazionali morti nel territorio di questo distretto consolare durante il secondo trimestre 1888.

COGNOME E NOME	Età	Professione	Patria	Data e luogo della morte
				1888
1. Ferrero Maria Marg. di Luigi e fu Cuniberti Carolina.	anni 28	stiratrice	Cuneo	3 aprile Via du Paillon, 7.
2. Gianti Margherita di Giuseppe e di Fornero Felicita.	» 27	giornaliere	Villar S. Costanzo	4 » Stradale di Torino, 15.
3. Battistini Ernesto di Domenico e fu Ammoretti Luigia.	» 37	sarto	Langhirano	4 » Via Ponte Nuovo, 9.
4. Iperti Carlo fu Giuseppe e fu Cotto Maria.	» 78	giornaliere	Airole	6 » Via della Condamina, 14
5. Blangero Donato fu Giacomo e fu Macari Maddalena.	» 62	carrettiere.	Boves	7 » Valle Barla.
6. Cravino Nicolao fu Francesco e fu Bottino Angela.	» 66	commerciante	Prà	8 » Via S. Agostino, 1.
7. Ariaudi Giuseppina di Sebastiano e di Marengo Celestina.	» 14	—	Savigliano	8 » Baluardo dell'Imperatrice di Russia, 23.
8. Bennettone Luigi fu Carlo e fu Domenica ?	» 71	muratore	Favria	9 » Via Superiore, 9.
9. Grosso Thérèse fu Francesco e di Bayon Caterina.	» 42	casalinga	Mondovì	9 » Ospedale civile.
10. Lanteri Giuseppe fu Matteo e fu Maddalena ?	» 76	pastore nativo di Briga Marit.	—	9 » Via di Francia.
11. Topino Sebastiano fu Giacomo e fu Costa Maria.	» 58	facchino	Canale	13 » Ospedale civile.
12. Galbi Antonietta fu Federico e fu Pagani Carlotta.	» 66	benestante	Milano	13 » Via Villermont, 28.
13. Barelli Gio. Batt. fu Giacomo e fu Vineri Margherita.	» 41	commerciante	Mondovì	13 » Via Segurana, 36.
14. Calliero Francesca di Antonio e di Bruno Ellena.	» 15	domestica	Cuneo	14 » Ospedale civile.
15. Reggio Maria fu Antonio e di ? ?.	» 71	cuoca	Mombercelli	14 » Via Delille, 27.
16. Ropolo Michele fu Paolo e fu Maddalena ?	» 57	cenciaiuolo	Cortemiglia	15 » Ospedale civile.
17. Gobbi Vincenzo fu Felice e fu Schiavi Giovanna.	» 78	falegname	Piacenza	16 » Via di Francia, 50.
18. Cataneo Sebastiano fu Francesco e di Testera Anna.	» 34	muratore	Casale Monferrato	20 » Via Reine Jeanne, 16.
19. Giordano Lucia di Giacomo e fu Bonardi Caterina.	» 32	casalinga	Borgo S. Dalmazzo.	21 » Quartiere S. Stefano.
20. Bosio Giuseppe fu Antonio e fu Corio Caterina.	» 42	negoziante	Castiglione Torin.	21 » Via Reine Jeanne, 8.
21. Landra Dalmasso fu Giuseppe e di Baudoin Caterina.	» 54	carrettiere	Vernante	22 » Ospedale civile.
22. Monge Michele fu Biagio e fu Lingua Caterina.	» 60	spazzino	Busca	28 » Ospedale civile.

COGNOME E NOME	Età	Professione	Patria	Data e luogo della morte
23. Demichelis Maddalena di Giovanni e fu ? ?	anni 37	casalinga	Acqui	29 aprile Quartiere Cimiez.
24. Maschio Carlo di Bartolomeo e di Angela ?	» 46	cocchiere	Orsomarso	30 » —
25. Pochetino Maria fu Gio. Batt. e fu Giovanna ?	» 75	casalinga	Carmagnola	30 » Via della Croce, 10.
26. Miglia Cesare fu Francesco e fu Vottero Giovanna	» 22	garzone di caffè	Savigliano	1° maggio Via d'Inghilterra, 26.
27. Fiora Gio. Francesco di Giorgio e fu Arnaudi Margherita.	» 32	pittore	Savigliano	1° » Via S. Vincenzo, 1.
28. Giovelli Giovanni fu Giuseppe e fu Giri Margherita.	» 59	cantante di chiesa	Trezzo	1° » Ospedale civile
29. Tenconi Alessandro di Bartolomeo e di Teresa ?	» 28	muratore	Milano	25 aprile Via Nuova di Villafranca, 29.
30. Chiarella Orsola fu Giovanni Foss e fu Bellisio Irene.	» 64	domestica	Triora	1° maggio Piazza Risso.
31. Fossati Girolamo fu Agostino e Cansa Teresa.	» 59	cuoco	Novi Ligure	3 » Ospedale civile
32. Lanteri Gio. Batt. fu Antonio e fu Petricaccio Maria.	» 38	garzone farmac.	Triora	4 » Via S. Gio. Batt., 4.
33. Canale Rosa fu Bartolomeo e fu Pittaluga Angela.	» 48		—	4 » Via Piazza d'Armi, 39.
34. Marro Maria Maddalena di Giacomo e di Vallauri Margherita.	» 23	casalinga	Limone Piemonte	5 » Via Lepanto, 17.
35. Facinto Alberto di ? e di ? ?	» 42	giornaliere	Vicenza	5 » Via S. Giuseppe, 15.
36. Dalmazzo Giacomo fu Pietro e fu Macari Anna.	» 59	sarto	Peveragno	12 » Ospizio della Carità.
37. Ponzio Maria fu Giuseppe e di Margherita ?	» 47	contadina	Villanova Mondovì	12 » Quartiere Caras.
38. Armani Giovanni di Pietro e fu Angela ?	» 71	giornaliere	Capriolo	15 » Ospedale civile.
39. Ocelli Margherita fu Chiafredo e fu Giordanengo Margherita.	» 51	casalinga	Ritana	16 » Via Rey, 11.
40. Pollino Maddalena di Bernardo e di Luciano Lucia.	» 2 1/2	—	S Pietro Monteros.	16 » Quartiere Cimiez.
41. Rosso Bartolomeo fu Bartolomeo e fu Roatta Lucia.	» 80	carradore	Cuneo	— Via Vecchia di Villafr.
42. Caraglio Michele di ? e di ? ?	» 51	giornaliere	Lodi	18 » —
43. Sibilla Antonio di Giuseppe e di Margherita.	» 14	—	Bernezzo	21 » Ospedale civile.
44. Moffa Maria di Luigi e di Gerbaudo Teresa.	» 17	cucitrice	Torino	22 » Avenue de la Gare, 6.
45. Balbo Rosa Maria fu Antonio e fu Teresa ?	» 54	casalinga	Bubbio	27 giugno Rue della Buffa.
46. Castellano Elisabetta fu Francesco e di Dolla Maria.	» 31	contadina	Briga (Mare)	30 maggio Rue Roquebillière.

COGNOME E NOME	Età	Professione	Patria	Data e luogo della morte
47. Aperlo Margherita di Giuseppa e fu Calandri ?	anni 42	casalinga	Lesegno	30 maggio Via Penchienati, 4.
48. Musso Maria fu Giovanni e Comba Teresa.	» 44	id.	Camogli	1 giugno Via Massena, 35.
49. Crescimbeni Settimo fu Arcangelo e di Guigues Margherita.	» 78	cuoco	Ancona	3 » Ospedale Civile.
50. Mazzeri Antonio fu Giacomo e fu Mazzeri Teresa.	» 72	—	Oleggio	5 » Via des Voûtes, 1.
51. Malacarne Alfonso fu Giovanni e fu Tagliaferro ?	» 38	falegname	S. Lazzaro	6 » Via S. Filippo, 11.
52. Ratti Margherita fu Giovanni e fu Margherita ?	» 77	lavandaia	Mondovì	7 » Stradale di Torino.
53. Passeroni Luigi di Francesco e di Giovanna ?	» 18	—	Napoli	8 » Ospedale Civile.
54. Rocchi Elisa fu Francesco e di Assunta ?	» 38	domestica	Livorno	9 » » »
55. Dolce Maria fu Tommaso e fu Garino Anna.	» 36	casalinga	S. Damiano Macra	9 » Quartiere Magnon.
56. Sarale Giovanni B.lo fu Giovenale e fu Dutto Maddalena.	» 53	cocchiere	Cuneo	11 » Via S. Stefano, 46.
57. Dutto Matteo fu Gio. Batt. e di Giubergia Francesca.	» 34	carradore	Boves	11 » Via Pairoliero, 2.
58. Fraconi Anna di Pietro e di Durando Luigia.	» 43	—	Torino	12 » Vicolo S. Pietro.
59. Arese Giovanni fu Giovanni e fu Sasio Teresa.	» 63	negoziante	Saluzzo	14 » Via Massena, 43.
60. Garola Giuseppe fu Stefano e di Allaïs Giovanna.	» 52	cuoco	Trani	13 » Via Rancher.
61. Lages Margherita fu Francesco e fu Lanza Giovanna.	» 73	—	Torino	14 » Via S. Filippo.
62. Duranda Teresa di Costante e fu Sibilla Maria.	» 48	casalinga	Bernezzo	14 » Via Rey.
63. Arro Brigida di Michele e fu Pastorelli Maria.	» 31	lavandaia	Saluzzo	15 » Baluardo Gambetta, 14
64. Frua Maddalena di ? e di ? ?	» —	—	Italia	16 » Ospizio S. Maria.
65. Dompè Giovanni Battista fu Paolo e fu Bonino ?	» 68	negoziante	Fossano	16 » Via Diritta, 2.
66. Carpena Teresa di Giuseppe e fu Reboa Margherita.	» 45	casalinga	Porto Venere	29 » Baluardo Gambetta.
67. Merlino Augusto fu Tommaso e fu Berutti Margherita.	» 66	proprietario	Canelli	22 » Via dello Statuto, 12.
68. Balbo Mosseto di Paolo e di Petri Maria.	» 56	infermiere	Volpiano	29 » Ospizio Santa Maria.
69. Guidi Maria fu Bartolomeo e fu Capurro Anna.	» 67	negoziante	Genova	30 » Ospizio Paulliani.

Nizza, 30 giugno 1888

Il Console Generale — E. CENTURIONE.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Avviso.

Si rende noto che col 1° settembre 1888 sarà attivato il cambio dei vaglia internazionali ordinari fra l'Italia ed il Chilì.

Il limite della maggior somma da spedirsi con un solo vaglia è fissato a 500 lire. La tassa è di 50 centesimi fino a 50 lire, oltre la qual somma si aggiungono 25 centesimi ogni 25 lire o frazione di 25 lire.

Le conversione delle monete, tanto pei vaglia dall'Italia per il Chilì, quanto per quelli dal Chilì per l'Italia, sarà fatta dall'Amministrazione delle Poste chilene. Il tasso in base al quale essa avrà luogo, potrà conoscersi chiedendone agli Uffizi postali del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1888.

2 NB. *I giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso.*

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Ieri, 25 corrente, fu attivato in Sinagra, provincia di Messina, un Ufficio telegrafico al servizio del Governo e dei privati, con orario limitato di giorno.

Roma, 26 agosto 1888.

CONCORSI

Relazione *della Commissione esaminatrice del concorso alla cattedra di Istituzioni di diritto romano vacante nella R. Università di Cagliari per professore ordinario.*

A S. E. il sig. Ministro della pubblica istruzione.

ECCELLENZA,

La Commissione nominata dalla E. V. per giudicare del concorso alla cattedra di professore ordinario di Istituzioni di diritto romano nella R. Università di Cagliari ha adempiuto al suo ufficio dal 9 al 16 ottobre corrente in quella guisa e con quelle conclusioni, che ora ha l'onore di esporre alla E. V.

Il giorno 9 ottobre, giusto l'invito di V. E., nella sala della Facoltà giuridica nella R. Università di Roma, alle ore 10 antimeridiane si trovarono presenti tutti i commissari dalla E. V. chiamati a tale ufficio. Cioè i signori professori:

prof. avv. Francesco Buonamici della R. Università di Pisa,
prof. avv. Luigi Mariani, della R. Università di Pavia,
prof. avv. Carlo Fadda, della R. Università di Genova,
prof. avv. Vittorio Scialoia, della R. Università di Roma,
prof. dott. Giuseppe Brini, della R. Università di Parma.

E tosto la Commissione si costituì, secondo le norme vigenti, eleggendo a voti segreti suo presidente il signor prof. Francesco Buonamici, e suo segretario il prof. Giuseppe Brini; indi senz'altro diede principio ai suoi lavori.

Da comunicazioni ministeriali si apprese essere undici i concorrenti presentatisi e aspiranti alla cattedra. Cioè i signori:

1. Margani-Ortisi Antonino,
2. Rossi Pietro,
3. Agus-Cadeddu Fortunato,
4. Guglielmini-Sicuro Benedetto,
5. Ascoli Alfredo,
6. Borgna Giuseppe,
7. Gandolfo Enrico,
8. Picinelli Giuseppe,
9. Bartolini Cesare,
10. Manna Gennaro,
11. Bonfante Pietro.

Ma subito ancora, e prima che altro si fosse fatto, da parte del Ministero fu data alla Commissione comunicazione di una lettera del signor Bonfante Pietro, nella quale questi dichiarava di ritirarsi dal concorso; il che il giorno appresso era alla Commissione confermato da apposita nota ministeriale, in data 10 ottobre 1887, n. 12232.

I concorrenti rimasero così i dieci primi sopra segnati.

Si prese cognizione, dandosene lettura, delle istanze di tutti i concorrenti, ed altresì dei documenti allegati alle istanze; non che con quali opere a stampa accompagnassero tutti i singoli concorrenti le loro domande e gli altri lori titoli.

Ecco pertanto i documenti e le opere presentate da ciascuno dei candidati.

I. Margani Ortisi, avv. a Catania:

1. Abilitazione all'insegnamento libero del diritto romano nella Università di Catania, ottenuta per esame nel 1880;

2. Eleggibilità ottenuta in un concorso a cattedra di diritto romano nel 1881;

3 Abilitazione a libera docenza nella esegesi delle fonti del diritto romano ottenuta nel 1882;

4. Eleggibilità ottenuta nel concorso per professore straordinario di filosofia del diritto nella Università di Catania, nel 1882;

5. Ventisei monografie, delle quali le principali e più importanti a questo concorso sono queste:

Un « Compendio di diritto romano », 1880;
« Studi sui contratti innominati », 1882;
« Delle donazioni *inter vivos*, etc. »;
« Dell'incompatibilità delle due successioni testata ed intestata in diritto romano » 1878,

cui si aggiungono prolusioni, arringhe difensionali e questioni giuridiche, studi e saggi di diritto razionale, di diritto giudiziario, di storia del diritto, nonchè elogi funebri, e scritti di grammatica, eloquenza e filosofia.

II. Agus-Cadeddu Fortunato, avv. a Cagliari:

1. Laurea in giurisprudenza nella Università di Cagliari, 1879;
2. Iscrizione nell'albo degli avvocati di Cagliari, 1882;
3. Quattro pubblicazioni:

« Delle obbligazioni e delle azioni secondo il diritto romano », 1886.
« Delle successioni *testam. e intestate* secondo il diritto romano », 1885.
« *Commentarius ad ti. XVIII lib. IV Justit., de publ. jud.* » 1885.
« Studio sulla natura ed estensione della fideiussione secondo il diritto civile italiano in confronto col diritto romano », 1885.

III. Guglielmini: Sicuro Benedetto, avvocato a Catania:

1. Laurea in giurisprudenza nell'Università di Catania, 1856;
2. Abilitazione alla avvocatura;
3. Titoli d'insegnamenti letterarii tenuti;
4. Due pubblicazioni (oltre la indicazione di altre):

« Le pandette di Giustiniano disposte e ridotte all'uso comune », (vol. I.) 1866;
« *De societate christiana juxta praecepta juris nat. et revel.* » 1864.

IV. Picinelli Giuseppe:

1. Laurea in giurisprudenza nella Università di Cagliari, 1871, e certificato di distinzione negli studi universitari;

2. Aggregazione senza concorso al collegio di giurisprudenza della Università di Cagliari, 1884;

3. Corso libero di esegesi sulle fonti del diritto romano nella Università di Cagliari, dal 1884 al 1887, e supplenza nelle cattedre di Istituzioni e di Pandette, 1885-86.

4. Eleggibilità alla cattedra di professore ordinario di diritto romano nell'Università di Camerino, 1884;

5. Incarico dell'insegnamento delle istituzioni del diritto romano nell'Università di Cagliari, 1886-87;

6. Attestazione favorevole della Facoltà di Cagliari;

7. Dieci pubblicazioni:

« Le azioni a difesa della proprietà in diritto romano », 1887;
« Della dote in diritto romano », 1883;
« Sulla *L. 6. §. 1. D. 8. 6.* », 1883;
« Sulla perpetuità della causa nelle servitù prediali »;

oltre a studi di diritto civile « Sugli esecutori testamentari », e la « Prole

illegittima », e di diritto commerciale « Sulle società anonime », « La responsabilità dei mediatori » ecc., ed altri articoli giuridici.

V. Borgna Giuseppe:

1. Certificato degli studi e degli esami universitari, e lettera ministeriale per un sussidio di perfezionamento;

2. Due dissertazioni « Su la dottrina della condizione », 1887, (I. « Delle condizioni impossibili e delle illecite »; II. « Sul ritorno della proprietà per dir. romano »).

VI. Bertolini Cesare:

1. Eleggibilità ottenuta in 3° grado nel concorso per professore straordinario di Istituzioni di diritto romano a Siena;

2. Ottenimento di un posto di perfezionamento all'interno, 1886-87, e attestato ministeriale per altro posto di perfezionamento;

3. Ottenimento di un posto di perfezionamento all'estero;

4. Attestato di merito dei professori Lando Landucci e Biagio Brugi della R.ª Università di Padova, presso cui compì il posto di perfezionamento;

5. Tre pubblicazioni:

« Il giuramento nel diritto privato romano », 1886;

« A chi e contro chi competeva l'interdetto Salviano », 1887;

« I *celeres* ed il *tribunus celerum* », 1887.

VII. Ascoli Alfredo:

1. Laurea in giurisprudenza nella Università di Pisa, 1884;

2. Cinque pubblicazioni:

« Osservazioni sull'essenza della novazione nel diritto romano »;

« La usucapione della servitù nel dir. rom. », 1887;

« Sull'*usucapio pro herede* », 1887;

« Le origini dell'ipoteca e lo interdetto Salviano », 1887;

« Contributo alla teoria della confusione e della commistione nel dir. rom. », 1887;

VIII. Manna Gennaro:

1. Relazione del pareggiamento per esame nella Università di Napoli in Istituzioni di diritto romano, e del pareggiamento nell'Università di Roma per titoli;

2. Attestato di insegnamento libero di Istituzioni di diritto romano nell'Università di Roma negli anni 1885-86 e 1886-87;

3. Eleggibilità ottenuta nel concorso per professore straordinario alle Istituzioni di diritto romano nella Università di Siena;

4. Sette pubblicazioni:

« La legge *27 D. de pactis* », 1885;

« Sopra un passo di Quintiliano », e ancora « sopra un passo di Quintiliano », 1885-86;

« Carattere giuridico della sostituzione pupillare », 1885;

« Cenno storico sulla sostituzione fedecommissaria », 1886;

« Gli argentarii in diritto romano », 1886;

« Delle sostituzioni fedecommissarie considerate nelle donazioni », 1887.

IX. Gandolfo Enrico:

1. Certificati degli esami della laurea 1874, e di un premio nell'Università di Genova, nonchè dell'esame di avvocato;

2. Aggregazione alla Facoltà giuridica di Genova, su concorso per esame in diritto romano;

3. Certificati del corso pareggiato di diritto romano nell'Università di Genova dal 1883-84 ad oggi; di supplenza nella cattedra di Pandette, 1883-84; di incarico della Introduzione enciclopedica dal 1884-85 ad oggi;

4. Attestazioni della Facoltà di Genova circa i corsi dati, e proposta all'incarico di storia del diritto romano per l'anno 1887-88;

5. Eleggibilità ottenuta nel concorso per esame a professore ordinario di diritto commerciale nell'Università di Parma, 1883;

6. Eleggibilità ottenuta nel concorso per professore straordinario di Istituzioni di diritto romano a Sassari, 1885, per professore ordinario a Macerata, 1885, e a Parma, 1886;

7. Otto pubblicazioni:

« La nave nel diritto romano », 1882;

« Il grado dell'ipoteca dotale nel diritto romano », 1883;

« Le fonti del diritto romano marittimo », 1884;

« Della competenza in ordine alle acque », 1882;

« L'*accessio temporis* nel diritto romano », 1884;

« La *reversio ad dominum* delle cose furtive », 1885;

« Di una nuova interpretazione della *L. 6, § 7 D. 29, 2* », 1887;

« La efficacia delle eccezioni parziarie nella procedura civ. rom. classica », 1887;

oltre ad altre pubblicazioni più brevi sopra diverse parti del diritto.

X. Rossi Pietro:

1. Laurea in giurisprudenza nella Università di Siena, 1875, e posto di perfezionamento ottenuto;

2. Abilitazione a libera docenza nelle Istituzioni di diritto romano nell'Università di Siena, 1880;

3. Incarico delle Istituzioni di diritto romano nell'Università di Siena dell'anno 1880-81 in poi, oltre l'incarico del diritto internazionale;

4. Eleggibilità nei concorsi di Istituzioni di diritto romano per professore ordinario a Macerata, 1883 e 1885, e in primo grado per professore straordinario a Sassari, 1885, e a Siena, 1886; ed eleggibilità per professore ordinario di Pandette a Siena, 1885;

5. Certificati e deliberazioni della Facoltà di Siena a favore del concorrente, circa gl'insegnamenti indicati e circa un corso di conferenze di storia del diritto romano;

6. Deliberazioni della Facoltà stessa chiedente la nomina del concorrente a professore straordinario di Istituzioni di diritto romano, nomina che consta aver egli infatti ottenuta;

7. Sei pubblicazioni:

« Interpretazione della *l. 1 § 2 D. de pignoribus* », 1884;

« Sui prodotti delle cose furtive in diritto romano », 1885;

« Interpretazione della *l. 45 D. de usuris* », 1885;

« Di alcuni manoscritti delle Istituzioni giustinianee », 1886;

« Dell'autorità dei *responsa prudentium* », 1886;

« Il diritto del possessore di buona fede sui frutti, secondo il diritto romano », 1887;

Procedendo ne' suoi lavori la Commissione del tutto in quei modi che i vigenti regolamenti prescrivono, tanto cioè nell'espressione dei giudizii sulle opere e nella valutazione degli altri titoli di ciascun concorrente e nella discussione in proposito, quanto infine nelle votazioni con che il concorso si concluse; risultò che dei dieci candidati da giudicarsi, sei furono dichiarati ineleggibili e quattro eleggibili.

Gli ineleggibili furono i concorrenti:

1. Margani Ortisi Antonino;
2. Agus Cadeddu Fortunato;
3. Guglielmini-Sicuro Benedetto;
4. Picinelli Giuseppe;
5. Borgna Giuseppe;
6. Bertolini Cesare.

Ma fra questi stessi ineleggibili, dovevasi fare una precisa distinzione, e porre taluni di essi a non lieve distanza dagli altri; da un lato, cioè i primi quattro, dall'altro in assai miglior luogo gli ultimi due. Ora ecco per quali criteri e motivi si pervenne a tali risultati di ineleggibilità; i quali criteri e motivi risultarono dalla valutazione che si fece distintamente di ciascun candidato.

Di tutti e quattro i primi candidati
Margani-Ortisi Antonino,
Agus Cadeddu Fortunato,
Guglielmini-Sicuro Benedetto,
Picinelli Giuseppe

i lavori prodotti parvero alla Commissione unanimemente del tutto insufficienti. Pel libro del signor Guglielmini-Sicuro la Commissione non mancava di far ragione del tempo in che fu pubblicato, benchè neppur questa considerazione valga come sufficiente scusa contro le censure, massime per esattezza scientifica, che esso sembrò meritare. E nei lavori del signor Margani-Ortisi notò l'abbondante produzione, siccome fra i suoi titoli avvertì quelli di ordine didattico già da lui ottenuti; ma la sua produzione romanistica, più che altro di compilazione, parve in soverchio difetto e meritevole di troppi appunti, sotto più rapporti, per potere esprimere su di essa un voto benchè scarsa-

mente favorevole. Quanto agli altri due concorrenti, dei quattro di cui ora si parla, il giudizio fu parimenti sfavorevole. Le pubblicazioni del signor Agus-Cadeddu non parvero se non che esposizioni le più elementari e mal fatte delle teorie generali propostesi, per gran parte troppo attingendovisi da pochi altri scrittori. E quanto al signor Picinelli, mentre il lavoro « Sulla dote e sulla perpetuità della causa nelle servitù » non merita considerazione, e sembrò invece migliore quello sulla *L. 6 § D. 8, 6,* l'ultimo poi « Sulle azioni a difesa della proprietà » altro non parve che una mal composta ed inesatta ricompilazione; nè i titoli didattici del concorrente poterono mitigare il giudizio.

Per contro, gli altri due candidati che, oltre questi primi quattro, furono pure dichiarati ineleggibili, ebbero tuttavia alquanto favorevole il giudizio della Commissione: tanto cioè il candidato Borgna Giuseppe, quanto ed ancora più il candidato Bertolini Cesare. Nelle due dissertazioni del signor Borgna si notarono un buono e serio corredo di studii, attitudini scientifiche, forma felice, senza che però le ricerche rechino nulla di originale, e benchè risentano una certa immaturità: sicchè insomma parvero scarso appoggio anche ad una dichiarazione di eleggibilità, ma ben sufficiente ad una viva e fiduciosa parola di incoraggiamento. E il libro del signor Bertolini « Sul giuramento », benchè coi tratti di un lavoro giovanile e benchè di compilazione, si ebbe le migliori lodi della Commissione unanime. La accuratezza notevolissima delle ricerche, la disposizione ordinata dei materiali raccolti, il criterio esatto e giusto, lo studio positivo, modesto e amoroso, la forma limpida, calma e non senza eleganza ben adatta alla trattazione scientifica ed all'insegnamento, tutte tali doti vi furono debitamente pregiate; son tali infatti da rendere, oltre che lodevole, abbastanza importante il lavoro. Meno invece ebbe la Commissione a pregiare lo studiolo su i *Celeres*, che parve essere rimasto troppo al disotto del tema storico preso a districare, mentre giudizio più favorevole si recò sulla parte relativa al *Tribunus celerum*. E minor pregio ancora fece la Commissione dello studio sull'« Interdetto Salviano; » che, oltre ad una condotta non felice anche nella citazione, del resto copiosa ma confusa della letteratura, parve alla Commissione concludersi, piuttosto che con una opinione sostenibile, con un errore manifesto, e che parve ad ogni modo palesare certa mancanza nella preparazione scientifica, in ispecie dal lato dottrinale e sistematico del candidato. L'errore accennato è poi reso ancor più manifesto da una interpretazione assolutamente inammissibile del testo romano. Del resto, a dir breve, se il Bertolini non ottenne la dichiarazione di eleggibilità, si potrebbe però dire che nel concetto della Commissione unanime anche in questo giudizio non gli mancasse a raggiungerla che assai poco: con che è fatto del Bertolini il miglior elogio, siccome gli è espressa l'esortazione più viva a proseguire con ogni potere nella via della scienza e dell'insegnamento.

Ed ora si passa ai concorrenti eleggibili, i signori:

1. Ascoli Alfredo,
2. Manna Gennaro,
3. Gandolfo Enrico,
4. Rossi Pietro;

anche qui i due primi trovandosi nel giudizio della Commissione a certa distanza, e cioè inferiorità, dai due ultimi; ed altresì il primo a certa distanza dal secondo.

Il che tutto risultò sì dalla discussione distintamente fatta su ciascun candidato innanzi alla votazione di eleggibilità, e sì dalla discussione di confronto o sul merito relativo degli eleggibili, che seguì a quella votazione: in questa relazione però, per brevità, si soggiungono, con poche parole e in un unico discorso, ai risultati della prima discussione anche i risultati della seconda.

Tutti i lavori dell'Ascoli, sopratutto i tre più lunghi e studiati, quelli « Sull'usucapione della servitù » e « L'*usucapio pro herede* » e la monografia « Sulla origine dell'ipoteca e l'interdetto Salviano, » rivelarono alla Commissione ingegno, studio e non comune disposizione scientifica nel candidato.

Sono ben concepiti e fino con certa forza e larghezza mirano a recare certa originalità di vedute e a stabilire qualche novità di risultanze; mostrano conoscenza abbastanza larga e assai intelligente delle fonti e della letteratura: procedono con certa sicurezza e quasi padronanza degli argomenti, e con forma agile anche fra le difficoltà. Invero vi ha un ardore giovanile che non soffre abbastanza il freno della circospezione scientifica; e la novità cui l'autore talora si avventura è, se non temeraria, audace; vi ha pure tanto immodesta sicurezza di affermazioni, anche gratuite, quale non si permetterebbe il più insigne maestro; e manca infine di certa arte nell'esposizione, siccome è palese da quanto si è detto che il metodo è difettoso e la maturità non compiuta.

Pertanto, ben calcolato, la Commissione ritenne meritevole l'Ascoli, pei suoi lavori, di un giudizio più favorevole di quello espresso sui precedenti candidati; e che i lavori lo additino non inferiore all'ufficio, di cui qui si tratta; benchè non potendogli essere assegnato che appena quanto occorre, o poco più, per tale designazione.

Del candidato Gennaro Manna si valutarono così le pubblicazioni, come i titoli didattici notevoli. Nei suoi lavori, nei quali sempre fu riconosciuto ingegno e studio, si rilevò pure un progresso assai significante; l'ultimo in ispecie parve, sopra tutto nella prima parte assai ben fatto. Mostra egli omai, oltre la erudizione seria e larga, oltre un criterio giuridico educato, anche una certa maturità, un certo possesso di scienza, che lo distaccano e pongono al di sopra anche dell'ultimo dei concorrenti fin qui giudicati.

Al pregio delle sue pubblicazioni aggiungendo il titolo d'insegnamento, pel corso libero di Istituzioni di diritto romano, tenuto negli ultimi anni nella Università di Roma, e tenutovi (come ne è attestato anche da uno dei Commissari), non solo con zelo e assiduità, ma con assai buona riuscita; la Commissione fu concorde nel concetto che questo concorrente meritasse un posto alquanto elevato nel giudizio del concorso.

Ai criteri fin qui esposti s'ispirò, anche per i due ultimi concorrenti di cui si è discorso, la votazione della eleggibilità alla quale i due di cui rimane a dire, essendo già eleggibili di diritto per precedenti concorsi non furono sottoposti. Per l'Ascoli ed il Manna ancora e per i due che rimangono, i criteri che per quelli si esposero e per questi si debbono esporre, ispirarono pure la votazione di graduazione.

Del concorrente Gandolfo Enrico attrassero sopratutto l'attenzione le ultime pubblicazioni, in ispecie le due « Sulla *reversio ad dominum* delle cose furtive » e « Sull'efficacia parziaria delle eccezioni ». Vi ha tale separazione da queste alle antecedenti, tale progresso, anzi tale profonda mutazione e tutta in bene, che strappa la più sincera lode, mentre attesta dell'attitudine assai buona e dei nuovi e buoni studi dell'autore. Fra lo stesso lavoro della « *Reversio* » e l'ultimo delle « Eccezioni » vi ha grande avanzamento. E sopratutto da quest'ultimo si manifestano in lui quella erudizione, quella cognizione della letteratura anche ultima, quella abilità nello svolgimento scientifico, in ispecie quel corredo di mezzi e quell'attitudine nello studio anche esegetico del diritto romano, che affidano essere già in lui le doti di un buon insegnante. Massime nell'ultimo lavoro il tema era assai difficile, ampio, riflettente anche diversi istituti del diritto romano; vi occorreva discussione con dotti che recentemente ne fecero apposita trattazione, e discussione seria e fondata, quale il Gandolfo ne presenta. Ciò per altro non significa che anche questo lavoro non possa dar luogo a seri appunti. E pur rimanendo che in genere il Gandolfo deve e può ancora, a giudizio della Commissione, avanzare e fare assai più. Ma già quel che fece lo pone, nel voto della Commissione, non poco al disopra dei candidati precedenti, tanto più che anche i parecchi anni d'insegnamento tenuto a Genova, e (come attesta pure un altro commissario) con buona riuscita, e tutti gli altri titoli didattici, parlano assai in favore del concorrente.

E resta il concorrente Rossi Pietro. Le sue pubblicazioni, tranne quelle « Su alcuni manoscritti delle Istituzioni » e « Sull'autorità dei *responsa prudentium* », che furono separatamente apprezzate dalla Commissione, ritornano in sostanza al tema « Del diritto del possessore di buona fede sui frutti », colle questioni esegetiche connessevi, che è il tema del suo maggior lavoro. Con una piena conoscenza della letterature su questo tema, egli si muove dentr'essa, la riferisce e l'apprezza assai bene, e ridiscute le difficili e tanto trattate questioni

sempre adeguatamente, piuttostochè recandovi una vera originalità di concetto. Sempre serio e fondato, è anche felice in qualche esegesi particolare, meno forse che in altre. E in tutti i lavori mostra preparazione e disposizione alla scienza e all'insegnamento in modo maturo e certamente notevole; siccome si scorge in lui l'insegnante che tiene da omai sette anni e con lode le Istituzioni di diritto romano. Gli altri titoli della sua carriera didattica meritano anch'essi molta considerazione, in particolare la qualità di professore straordinario delle Istituzioni di diritto romano, da lui ora conseguita nell'Università di Siena, pel concorso fatto nel quale egli fu proposto per primo. Sicchè il merito de' suoi scritti, insieme con tali suoi titoli, fecero sì, che la Commissione ponesse anche il Rossi, come già il Gandolfo, non poco al di sopra di tutti i candidati precedenti.

Il giudizio di confronto fra questi due ultimi candidati, il Gandolfo ed il Rossi, era più difficile e deve essere ponderato con ogni studio dalla Commissione. I titoli, nel loro complesso, parve alla Commissione potessero sostanzialmente ritenersi equivalenti Tuttavia la necessità di fare una proposta concreta e precisa intorno all'ordine di graduazione, ha indotto la Commissione, dopo un'attenta valutazione, a dare la prevalenza al Rossi, tenuto conto del lungo insegnamento d' Istituzioni dato come incaricato ed ora come straordinario. Però la differenza parve tale da non si potere precisamente designare con un punto in più al Rossi, e la Commissione credette di averla sufficientemente apprezzata ponendo primo il Rossi nella votazione di ordine.

Ripigliando ora il procedimento della Commissione, il signor presidente, quando fu compiuta la discussione sopra ciascun concorrente preso a sè, chiese se tutti i signori commissari si trovassero a sufficienza informati circa tutti i candidati per passare alla votazione di eleggibilità. Lesse pertanto i nomi dei singoli concorrenti che dovevano sottoporsi alla votazione della eleggibilità. Si fece sopra ciascun nome la votazione per *si* o per *no*, a schede segrete, le quali raccolte ed aperte dal signor presidente, diedero i seguenti risultati:

1. Margani-Ortisi Antonino, riportò *cinque no*, quindi fu dichiarato *ineleggibile*.
2. Agus-Cadeddu Fortunato, riportò *cinque no*, quindi fu dichiarato *ineleggibile*.
3. Guglielmini-Sicuro Benedetto, riportò *cinque no*, quindi fu dichiarato *ineleggibile*.
4. Ascoli Alfredo, riportò *cinque si*, e fu dichiarato *eleggibile*.
5. Borgna Giuseppe, riportò *cinque no*, e fu dichiarato *ineleggibile*.
6. Picinelli Giuseppe, riportò *cinque no*, e fu dichiarato *ineleggibile*.
7. Bertolini Cesare, riportò *cinque no*, e fu dichiarato *ineleggibile*.
8. Manna Gennaro, riportò *cinque si*, e fu dichiarato *eleggibile*.

Il presidente non lesse i nomi dei concorrenti Gandolfo Enrico e Rossi Pietro, e non furono essi sottoposti alla votazione di eleggibilità, essendo essi eleggibili già di diritto, siccome si riconobbe; per avere cioè il Gandolfo ottenuta la eleggibilità per professore ordinario di Istituzioni di diritto romano nei concorsi di Macerata nel 1885 e di Parma nel 1886; ed il Rossi in quelli pure di Macerata del 1883 e del 1885. Pertanto giusta l'art. 4 lettera *b* del Regio decreto 11 agosto 1884, si ritennero senz'altro per eleggibili.

Ineleggibili dunque si dichiararono i concorrenti

1. Margani-Ortisi Antonino;
2. Agus-Cadeddu Fortunato;
3. Guglielmini-Sicuro Benedetto;
4. Borgna Giuseppe;
5. Picinelli Giuseppe;
6. Bertolini Cesare;

Eleggibili per votazione o ricognizione, i concorrenti:

1. Ascoli Alfredo;
2. Manna Gennaro;
3. Gandolfo Enrico;
4. Rossi Pietro.

A questo punto il signor presidente aprì la discussione sul merito relativo dei candidati eleggibili, della quale discussione già si è reso conto; compiuta la quale si venne alla votazione di graduazione. Non facendosi per questa altre proposte, il signor presidente propose quest'ordine; cioè di porre fra gli eleggibili:

primo Rossi Pietro;
secondo Gandolfo Enrico;
terzo Manna Gennaro;
quarto Ascoli Alfredo.

Messa ai voti la proposta, per votazione palese, il risultato fu:

1. Rossi Pietro, dichiarato *primo* con voti *cinque*;
2. Gandolfo Enrico, dichiarato *secondo* con voti *cinque*;
3. Manna Gennaro, dichiarato *terzo* con voti *cinque*;
4. Ascoli Alfredo, dichiarato *quarto* con voti *cinque*.

Si venne quindi alla determinazione dei punti per gli eleggibili così graduati:

Pel *primo*, Rossi Pietro, si mette ai voti la proposta più alta di voti 39; che è approvata con voti palesi *cinque*;

pel *secondo*, Gandolfo Enrico, si mette ai voti la proposta più alta, che è pure di voti 39; che è approvata con votipalesi *cinque*;

pel *terzo*, Manna Gennaro, si mette ai voti la proposta più alta di voti 34; che è approvata con voti palesi *cinque*;

pel *quarto*, Ascoli Alfredo, si mette ai voti la proposta più alta, di voti 31; che è approvata con voti palesi *cinque*.

Il risultato così della votazione di graduazione e di quella di determinazione dei punti sui candidati eleggibili fu questo:

primo proposto Rossi Pietro, con voti *trentanove sopra cinquanta*;
secondo proposto Gandolfo Enrico, pure con voti *trentanove sopra cinquanta*;
terzo proposto Manna Gennaro, con voti *trentaquattro sopra cinquanta*;
quarto proposto Ascoli Alfredo, con voti *trentuno sopra cinquanta*.

E tale risultato del giudizio della Commissione esaminatrice in questo concorso la Commissione si onora di presentare alla E V.

La Commissione ha compiuto i suoi lavori in sei sedute, tenute nei giorni 9, 10, 11, 13, 15 e 16, e il 16 appunto vi ha dato termine coll'approvazione e la firma da parte di tutti i signori commissari della presente relazione.

Roma, 16 ottobre 1887.

F. Buonamici *presidente*
Prof. Luigi Mariani
Prof. Carlo Fadda
Vittorio Scialoia
Giuseppe Brini *relatore*.

Per copia conforme
Il segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

IMOLA, 26. — Col diretto delle 6,15 pom. è passato per questa stazione S. A. R. il principe Amedeo, col figlio, Conte di Torino, e seguito. Fu ossequiato dalle autorità e da grandissima popolazione che lo acclamò.

CESENA, 26. — Il principe Amedeo, col figlio, Conte di Torino, è passato stasera, alle ore, 7,22, per questa stazione, ossequiato dalle autorità civili e militari e da una folla che acclamava il Re, il Principe e Casa Savoja. La banda cittadina suonava la marcia reale.

S. A. R. scese e si trattenne cinque minuti a parlare col sindaco, conte Saladini, coll'on. senatore Finali, col sotto-prefetto Maisis, e cogli assessori municipali. Espresse soddisfazione per l'entusiastica dimostrazione a cui era stato fatto segno, salutando ripetutamente la popolazione.

RIMINI, 26. — S. A. R. il principe Amedeo, accompagnato dal Conte di Torino, è arrivato alle ore 8,15 pom

Erano ad incontrare S. A. R. il duca d'Aosta tutte le autorità civili e militari e tutti i veterani con bandiere. Le musiche militari e quella cittadina intuonarono l'inno reale. All'arrivo del treno la folla era enorme e l'entusiasmo immenso. Le vie che percorse il Principe erano straordinariamente illuminate.

Una dimostrazione imponente fu di nuovo fatta al Principe sotto il balcone dell'albergo. Il Principe ha dovuto affacciarsi al balcone a ringraziare. La dimostrazione continua.

FORLI', 26. — La Società dei reduci delle patrie battaglie deliberò, ad enorme maggioranza, di intervenire al ricevimento della Famiglia Reale con la bandiera sociale.

AQUILA, 26. — Alle ore 10 ant. l'on. ministro Grimaldi accompagnato dagli on. deputati Palitti, Colajanni, Cerulli e Cappelli, dall'on. Capponi, presidente del Consiglio provinciale, dai giurati e dalle autorità cittadine, visitò accuratamente il Concorso agrario-industriale e la Mostra nazionale di mascalcia lodandone l'ordinamento e congratulandosi con la Commissione ordinatrice.

MASSAUA, 26. — Si assicura che nel combattimento di Saganeiti Debeb abbia perduto undici capi. Egli si sarebbe ritirato il giorno dopo oltre Senafé.

COSTANTINOPOLI, 26. — Dietro ordine della Porta e secondo il convenuto, il Mutascerif di Hodeida si recò a visitare il R. agente consolare italiano in quella località per esprimergli scuse circa il noto incidente Mazzucchelli.

SOFIA, 25. — La Corte marziale di Tetewen ha condannato a morte 12 briganti ed ai lavori forzati 30 loro complici.

La voce corsa di un attentato alla vita del principe Ferdinando è assolutamente falsa.

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 25 agosto 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	»	»	97 60 p. con.
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 70
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	96 50
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 55
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	99 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	463 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	474 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	780 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	642 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2095 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1154 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	415 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	540 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	245 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	965 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	520 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	1465 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1170 »
Dette Società Acqua Marcia	1 uglio 1888	500	500	»	»	1860 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	472 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	309 50	309 50	»
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	347 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	245 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	360 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	303 50
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Obbligazioni Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Soc... Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Socie... ...de Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società S... ...ie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferro... Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie ...-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palern... ...Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala...						
Titoli a quotazione specia...						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 92½
	Parigi	chèques	»	»	100 60
3	Londra	90 g.	»	»	25 37
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi. . . . } 29 agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . . 31 id.

Per il Sindaco: SALVADOR D. LATTES.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 57½, fine corr.
Az. Banca Generale 671 50, fine corr.
Az. Banca di Roma 720, 723, 725, 731, fine corr.
Az. Banca Indust. e Comm. 560, fine corr.
Az. Soc. Immobiliare 972, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 24 agosto 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 97 313.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 043.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 437.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 62 145.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE.